

S T A T U T O
DELLA SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.

"LA ROMAGNOLA"

COOPERATIVA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA.

Art. 1 - E' costituita con sede in Rimini, Via Sigismondo 28 la Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata "LA ROMAGNOLA" Cooperativa per l'inserimento lavorativo e Sociale. La cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, filiali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

Art. 2 - La Cooperativa durerà fino al 31/12/2020 e potrà essere prorogata, con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci, anche prima della scadenza del termine.

TITOLO II

SCOPI - OGGETTO.

Art. 3 - Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è la promozione e l'inserimento nella vita attiva di persone con difficoltà di adattamento alla vita sociale derivanti da handicap fisici o psichici, tramite la gestione in forma associata di attività economiche alla quale prestino la propria attività di lavoro e ottenere nel contempo la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano, aderendo a quegli organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 4 - La società ha per oggetto la gestione di una o più imprese per l'esecuzione di lavori di legatoria, cartonnaggio, ceramica, pelletteria, tipografia, maglieria e confezione, lavori artigianali, la gestione di depositi di biciclette, di parcheggi auto, la conduzione di attività agricole, la gestione di parchi pubblici per divertimento e lo svolgimento di tutte quelle attività che si riterranno opportune per il raggiungimento degli scopi sociali.

La cooperativa potrà inoltre:

- organizzare attività culturali, ricreative e assistenziali a favore degli handicappati fisici e psichici e delle loro famiglie. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonchè fra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

- a) - assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in imprese analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;
- b) - dare adesione e partecipazione ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) - concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti in cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative.

La cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO III

SOCI.

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci:

- 1) - i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età e che intendono contribuire al raggiungimento degli scopi sociali - genitori e tutori per i minori di 18 anni, per inabilitati o interdetti;
- 2) - gli invalidi civili;
- 3) - gli Enti pubblici e privati interessati al raggiungimento degli scopi di cui agli art. 3 e 4.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale ma, comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio o vi abbiano interessenza diretta imprese identiche od affini a quella esercitata dalla cooperativa.

Art. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta contenente:

- a) - l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- b) - l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- c) - dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei Soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art.7. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento di quanto previsto nel comma a) dell'art.20. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla annotazione nel libro dei Soci.

Art. 7 - I soci sono obbligati:

- a) - al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20;
- b) - all'osservanza dello Statuto dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Art. 8 - E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonchè senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale a quelle della cooperativa.

Art. 9 - I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile possono diventare soci onorari della cooperativa con delibera dell'assemblea ordinaria. Possono diventare soci onorari della cooperativa sempre con delibera dell'assemblea ordinaria, anche persone non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE.

Art.10 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Art.11 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) - che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) - che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Art.12 - La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, nei confronti dei soci che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.5, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia .

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Art. 13 - L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) - che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- b) - che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di 3 volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) - che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) - che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.8;
- e) - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) - che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come deliberato dall'art.1455 c.c.;
- g) - che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
- che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno alla stessa dissidi e disordini pregiudizievoli.

L'esecuzione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art.14 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demantate, a tutti gli effetti dall'art.808 del codice di procedura civile, alla decisione arbitrale del Collegio dei Proviviri, regolata dagli articoli 38 e 39 del presente Statuto.

I soci che intendono reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio, dovranno inoltrare istanza scritta al Collegio dei Proviviri, rimettendola al suo Presidente, a mezzo raccomandata e, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art.15 - I soci, receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale avviene lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, avverrà entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Art.16 - In caso di morte del socio, il rimborso agli eredi della quota da lui effettivamente versata, avverrà nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, entro i sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale si sia verificata la morte.

Art.17 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere per iscritto il rimborso. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risultano che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a riserva legale.

Art.18 - In caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti dei soci e degli eredi per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE.

Art.19 - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.23 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- f) dalle attrezzature, impianti, beni mobiliari e immobiliari acquisiti dalla Cooperativa.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale.

Art.20 - Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 20% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Ammini-

strazione;

Art.21 - Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno di vincoli nè essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO-RIPARTO RESIDUO ATTIVO.

Art.22 - L'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio, previo un esatto inventario, da effettuarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. Il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, deve essere esposto nella Sede Sociale affinché i soci ne possano prendere visione.

Art.23 - Le eventuali risultanze attive di gestione saranno così ripartite:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 20%;
- b) ad eventuale riserva straordinaria;
- c) ai fini mutualistici e cooperativi.

Nessun compenso viene corrisposto a remunerazione delle quote sociali.

Art.24 - L'assemblea può sempre deliberare con deroga alle disposizioni di cui all'articolo precedente, che tutti gli utili vengano devoluti al fondo di riserva ordinario.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI.

Art.25 - Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) il Collegio dei Proviviri.

Art.27 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale nelle succursali e nei cantieri di lavoro almeno 7 giorni prima della adunanza. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

I soci onorari partecipano alle assemblee della Cooperativa con voto consultivo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art.27 - L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina l'eventuale corresponsione di medaglie di presenza da corrispondersi agli amministratori, per la loro attività col legiale, e la retribuzione eventuale dei Sindaci;
- 4) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
- 5) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri soggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza del presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventualmente entro il mese precedente la chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei Soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo; sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Art.28 - In prima convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualora siano presenti o rappresentati almeno 1/10 degli aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto.

Art.29 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema delle votazioni a scrutinio segreto.

Art.30 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

